

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GREGGI

Presentata il 2 marzo 1982

Disposizioni in materia di giorni festivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sappiamo tutti che esiste una forte richiesta popolare per il ripristino della festività della Epifania.

Sappiamo anche tutti che nei programmi dei sindacati, sia a livello nazionale sia a livello europeo, esiste la richiesta ed il problema di una riduzione dell'orario di lavoro settimanale, per ora a 38 ore settimanali e successivamente, come obiettivo da raggiungere tra qualche anno, fino a 35 ore settimanali.

Un breve e semplice conteggio permette di verificare che la riduzione di un'ora lavorativa in ogni settimana corrisponde circa a 7-8 giorni di maggiori ferie in un anno.

La ragione e l'obiettivo essenziale di questa proposta di legge è quello di concentrare la riduzione dell'orario di lavoro in poche giornate, opportunamente scelte.

Ridurre infatti l'orario di lavoro di un'ora, in una settimana, non porta in pratica a nessun vantaggio né di riposo né di sosta.

Concentrare invece la riduzione in poche giornate opportunamente scelte permette un più sicuro riposo ed una migliore organizzazione di una serie di attività e di rapporti sociali, a cominciare dai rapporti interni alla famiglia, in particolare tra genitori che lavorano e figli che vanno a scuola.

Con la presente proposta di legge si introducono nel calendario italiano, dal 1° gennaio 1983, due festività (e questo corrisponde a una riduzione di 1/4 d'ora circa di orario di lavoro settimanale).

Dal 1° gennaio 1984 si introducono altre due festività, mentre dal 1° gennaio 1985 si introducono in pratica altre sei giornate festive, e si dà anche al Governo la delega e la facoltà di stabilire opportunamente, con suo decreto, altre due giornate festive nel corso dell'anno in modo da saldare opportunamente, di anno in anno, giornate festive che darebbero luogo a « ponti » disordinati e improduttivi.

Complessivamente la progressione prevista nel progetto di legge porterà ad una

riduzione dell'orario di lavoro circa negli stessi termini nei quali questa potrebbe essere richiesta ed ottenuta dalle organizzazioni sindacali e magari attraverso una serie di contrasti, di agitazioni e di scioperi sindacali e quindi di danno alla vita delle aziende e a tutta l'economia nazionale.

La riduzione di lavoro non avviene però in ogni settimana per una mezz'ora e per un'ora o per due ore settimanali, ma avviene secondo una razionalizzazione sistematica, e con sicure e positive conseguenze sul piano sociale.

E questo ci sembra sia estremamente preferibile per rispetto alle esigenze di vita ed alla stessa qualità della vita degli italiani, non potendo ovviamente questa qualità della vita, il sistema di vita e lo stesso costume di vita degli italiani, essere determinato soltanto sul piano dello scontro economico nel settore economico.

Ci piace qui ricordare una importante affermazione della ultima Enciclica di Giovanni Paolo II, la già famosa e studiata *Laborem Exercens*.

Il capitolo 19 dell'Enciclica, dopo aver trattato del problema del « giusto salario » affermando che questo « giusto salario diventa in ogni caso la concreta verifica della giustizia di tutto il sistema socio-economico e, ad ogni modo, del suo giusto funzionamento. Non è questa l'unica verifica, ma è particolarmente importante ed è, in un certo senso, la verifica-chiave », dopo aver trattato del principio del « salario familiare », e dei vari provvedimenti « come assegni familiari o contributi alla madre che si dedica esclusivamente alla famiglia », i quali permettono in pratica la realizzazione di un « salario familiare », e dopo essere tornato su un tema molto dibattuto ma sicuramente di estremo interesse quale quello del rapporto della donna e della famiglia, affermando in particolare che:

« L'esperienza conferma che bisogna adoperarsi per la rivalutazione sociale dei compiti materni, della fatica ad essi e del bisogno che i figli hanno di cura, di amore e di affetto per potersi sviluppare co-

me persone responsabili, moralmente e religiosamente mature e psicologicamente equilibrate », il Papa venuto da lontano afferma in generale che:

« In tale contesto si deve sottolineare che, in via più generale, occorre organizzare e adattare tutto il processo lavorativo in modo che vengano rispettate le esigenze della persona e le sue forme di vita, innanzitutto della sua vita domestica, tenendo conto dell'età e del sesso di ciascuno ».

Questa affermazione ci sembra particolarmente importante. Considerato che non è l'uomo fatto per il lavoro ma è il lavoro che deve servire all'uomo, considerato che non è l'uomo fatto per lo Stato, ma è lo Stato che deve servire all'uomo, considerato che non è l'uomo fatto per la legge, ma sono le leggi che devono essere fatte per l'uomo, è ovvio che impegnando il lavoro almeno la metà della giornata vitale di ogni uomo, occorre anzitutto nel lavoro, nella organizzazione del lavoro, nei sistemi e procedimenti del lavoro, tutelare le esigenze naturali dell'uomo, in modo da ottenere il massimo dei benefici e di utilità dal lavoro stesso.

Ridurre la settimana lavorativa di 1/2 ora o di 1 ora non ha nessuna incidenza sociale, mentre ridurre l'anno lavorativo di alcune giornate e disporre opportunamente di queste giornate, può avere positive conseguenze sulla salute, sul piano di un uso più razionale del tempo libero ed in definitiva sullo stile e sulla qualità della vita, non soltanto sui 20 milioni di italiani che figurano come « lavoratori » ma sui 57 milioni di uomini che compongono la comunità nazionale italiana.

Questa proposta di legge intende anzitutto affermare questo principio e fa delle scelte, evidentemente discutibili, sui modi nel quale realizzarlo.

Si tratta di una seria e concreta proposta sulla quale il Parlamento potrà pronunciarsi definendo le sue scelte: è certo che queste debbono essere fatte nel modo più razionale possibile per raggiungere quanto più possibile fini positivi per l'uomo, per ogni uomo e per ogni famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1983 sono festività la Epifania e la Giornata della Costituzione, che si celebrano il primo sabato successivo, rispettivamente, al 1° gennaio e al 1° giugno.

ART. 2.

Dal 1° gennaio 1984 sono festività il Corpus Domini, il 2 Novembre, commemorazione dei defunti, ed il IV Novembre, giornata della Vittoria e delle Forze armate.

ART. 3.

Dal 1° gennaio 1985 costituiscono periodi di festività, le giornate:

- 1) dal venerdì antecedente la Pasqua fino al martedì successivo;
- 2) dal giovedì del Corpus Domini fino alla domenica successiva;
- 3) dal primo novembre (Ognissanti) fino al 4 novembre, Giornata delle Forze armate.

Dal 1° gennaio 1986, il Governo dispone, di anno in anno, altre due giornate di ferie, da utilizzare opportunamente, e da decidere e comunicare entro il 30 settembre dell'anno precedente.